

sabato 2 maggio 2026 , alle ore 16,00 la Commissione Regionale della Campania in funzione di ORGANO di APPELLO, con nomina della CNGS del 30 aprile 2026

ha pronunciato la seguente delibera n° 1:

sul Ricorso in appello proposto, in data 15.04.2026, dalla A.S.D. S. ALFIO CALCIO, in persona del Legale rappresentante pro tempore sig. Coco Carmelo Alfio

per la riforma della decisione del Giudice Unico del Comitato CSI di Acireale contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 15 del 12/04/2026;

Visto l'Appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di causa;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il presente giudizio trae origine dalla decisione del 12 aprile 2026 con la quale il Giudice sportivo territoriale del Comitato CSI di Acireale esaminava il ricorso proposto dalla Società sportiva "CIRCOLO PARROCCHIALE RED & WHITE ASD" relativo alla partita ASD S. ALFIO CALCIO - RED&WHITE disputata il 25 Marzo 2026 valida per la 5° Giornata di ritorno del Campionato territoriale Categoria Open C5, emergeva che la società ASD S. ALFIO CALCIO ha schierato in maniera irregolare il Sig. Mannino Salvatore, in quanto non in regola con le norme di partecipazione alle attività CSI degli atleti tesserati FIGC.

A seguito della valutazione dei fatti il Giudice Unico stabiliva:

- La non omologazione del risultato gara in campo e la perdita a tavolino 0 - 6 per il RED&WHITE per la gara in questione;
- N. 1 (uno) punto di penalizzazione per aver schierato in maniera irregolare il sig. Mannino Salvatore;
- La perdita a tavolino di tutte le gare finora disputate dove era presente l'atleta in questione;
- Non comminava nessuna ammenda o squalifica a Società e/o dirigenti credendo alla loro assoluta buona fede nella commissione dell'irregolare tesseramento;

- Inoltre stabiliva che il Sig. Mannino Salvatore non avrebbe potuto prendere parte alle successive gare previste da calendario in quanto risulta essere svincolato in data successiva a quella utile per il regolare tesseramento (31 Gennaio 2026) pena la perdita a tavolino delle gare a cui prenderà parte.

La Società ASD S. ALFIO CALCIO non condividendo le conclusioni adottate proponeva appello contro la decisione del Giudice Unico del Comitato CSI basata sui seguenti motivi:

1. Inammissibilità del Ricorso per violazione dell'art. 23 del Regolamento;
2. Violazione delle norme sul procedimento e del diritto di difesa;
3. Difetto dei presupposti oggettivi dell'asserita irregolarità;
4. Illegittimità della decisione per insussistenza della colpa in capo alla società;
5. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione;

chiedendo in accoglimento dell'Appello di Annullare integralmente la decisione del Giudice Sportivo del Comitato CSI di Acireale di cui al Comunicato Ufficiale n. 15 del Campionato Nazionale Territoriale Open C5.

Con il primo motivo l'appellante contesta il mancato rispetto dell'art. 23 del Regolamento di Giustizia Sportiva contenuto su Sport in regola, tuttavia contrariamente a quanto dichiarato è agli atti la comunicazione datata 30 marzo 2026 con la quale il Comitato CSI di Acireale ha inviato all'indirizzo e mail estratto dagli archivi del CSI e corrispondente al recapito melokoco2@gmail.com così come comunicato dalla stessa società l'informativa della presenza del ricorso presentato agli organi territoriali e che pertanto, tale comunicazione abbia consentito alla Società di essere messa a conoscenza circa il Reclamo presentato ed i motivi addotti, di fatto tale comunicazione a parere di questa commissione soddisfa quanto richiesto dall'art. 23 RGS non riscontrando anomalie regolamentari da parte del giudice di prime cure, di fatto non corrisponde al vero che il giudice abbia ommesso tale verifica e abbia proceduto all'esame nel merito del ricorso.

Invero, se la funzione dell'art. 23 RGS è quella di far conoscere la presenza di un ricorso alla squadra controinteressata, allora giocoforza la conoscenza produce in capo al destinatario un obbligo di attivarsi con tutti i mezzi previsti dal regolamento e, in caso di inerzia, quest'ultima non può essere addebitata al mancato ricevimento della comunicazione da parte della Società ricorrente.

In riferimento al secondo motivo di appello questa commissione ritiene che non vi sia stata nessuna violazione del diritto di difesa, invero nei procedimenti di primo grado, anche davanti al giudice unico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 RGS, questo si svolge in camera di consiglio e prevalentemente sugli atti, solo qualora il giudicante ritenesse necessario e opportuno richiedere ulteriori informazioni potrebbe convocare gli interessati, tuttavia nel caso che ci occupa il giudice di prime cura ha ritenuto di poter decidere sulla base degli atti avendo cognizione piena dei fatti documentalmente in quanto trattandosi di giudizio relativo ad una posizione irregolare di un atleta è stato possibile verificare gli atti a disposizione e procedere alla loro valutazione;

Qualora, quindi, la Società controinteressata avesse voluto fare prevalere la propria posizione avrebbe potuto in ogni momento fare pervenire memorie e documenti così come previsto dall'art. 18 RGS, ma nulla risulta depositato in atti.

Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente contesta il difetto dei presupposti oggettivi dell'irregolarità.

A nulla valgono le difese della Società appellante la quale ritiene che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'atleta Mannino possa giustificare il regolare impiego nella squadra in quanto il tesseramento con la Società ASD Holimpia Siracusa militante nel campionato FIGC fosse "inattivo" per mancata partecipazione ufficiale.

Infatti le norme non derogabili previste dalle disposizioni regolamentari per le discipline sportive nel CSI in particolare quelle previste per la partecipazione alle attività CSI degli atleti tesserati FIGC al paragrafo 3 vieta la partecipazione di atleti tesserati con Società di serie A e B, posto che l'atleta SALVATORE MANNINO formalmente era ancora tesserato con la Società ASD Holimpia Siracusa nonostante non fosse utilizzato rendeva lo stesso soggetto incompatibile con le già citate norme previste dal CSI come già detto tali norme sono definite dalle stesse disposizioni inderogabili e, di conseguenza, applicabili anche al caso di tesseramento "inattivo" solo per il fatto che l'atleta sia tesserato, è, pertanto, esclusa all'autorità giudiziaria la valutazione dello stato di inattività né, tantomeno la procedura di svincolo in corso, la quale avrà effetto quando la stessa procedura viene definita e non prima di tale momento.

Il quarto motivo di ricorso si concentra sull'assenza di colpa da parte della Società appellante, l'irregolare tesseramento per il calcio a 5 può dunque ritenersi fatto non controverso nel presente giudizio e tale da sostenere, al pari degli elementi posti a sostegno del deferimento, la prova dei fatti ascritti alla società, per consolidato orientamento di questa Commissione, è nella responsabilità della società sportiva assicurarsi che il calciatore sia regolarmente tesserato; in tal senso depone chiaramente l'art. 34 NAS n. 4 il quale stabilisce che *“nel rispetto del principio di lealtà e per garantire un corretto svolgimento delle manifestazioni sportive, le Società sono obbligate a schierare in campo sempre la migliore formazione possibile”*; Inoltre tutte le norme già citate in precedenza attribuiscono alle Società obblighi cogenti, si tratta di norme dettagliate che fanno carico alla società e ai dirigenti, oltre che al calciatore interessato, la responsabilità di schierare in campo calciatori regolarmente tesserati e di assicurarsi che la procedura di tesseramento avvenga regolarmente.

La tesi dell'errore materiale, dunque, si scontra con il principio di autoresponsabilità che discende dalle disposizioni richiamate, per cui è onere sia della società sia del tesserando verificare che l'iter sia andato a buon fine e che si sia completato regolarmente e dirette a prevenire potenziali situazioni di conflitto è, pertanto, onere del tesserato e della società quello di verificare l'effettivo buon esito delle pratiche di tesseramento che lo riguardano, nel rispetto della diligenza nell'osservanza delle regole e la parità di situazione con le altre società in competizione; inoltre non può non tenersi in debita considerazione il principio della responsabilità oggettiva già prevista dall'art. 108 NAS ed affermata con determinazione nell'art. 32 NAS laddove si precisa che *“ogni Società sportiva in linea di principio è ritenuta oggettivamente responsabile degli atti compiuti dai propri tesserati e sostenitori nello svolgimento dell'attività sportiva. Ogni Società deve curare che i propri tesserati e i propri sostenitori, nello svolgimento delle attività sportive, si comportino in maniera corretta, osservino le regole, rispettino i principi di lealtà e le norme dell'Associazione”*.

Nel caso di specie, pertanto, la responsabilità per avere schierato in campo un calciatore in una situazione di irregolare tesseramento è ravvisabile in capo al Presidente il cui status, come correttamente rilevato dal Giudice in primo grado, si caratterizza non

solo quale espressione della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo con cui è destinata ad entrare in contatto, ma anche quale funzione di garanzia che esso assume nei confronti dell'ordinamento sportivo tutto e dei suoi soggetti e del rispetto da parte dei tesserati della società.

Per le considerazioni suesposte, il medesimo onere di diligenza non può non sussistere anche in capo allo stesso calciatore tenuto a verificare il buon esito della domanda e di conseguenza entrambe le parti sono tenute a subire le conseguenze delle loro azioni ed omissioni.

Di qui la responsabilità in capo alla società ASD S. ALFIO CALCIO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 32 NAS.

Con l'ultimo motivo di ricorso l'appellante contesta la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione, invero il giudice di prime cure ha applicato le sanzioni previste dalle Norme per l'attività sportiva per gli atleti in posizione irregolare (art. 50 n. 1 RGS) e riconoscendo quale circostanza attenuante la buona fede ai sensi dell'art. 80 n. 4 RGS.

Anche la richiesta di riduzione delle sanzioni formulata nell'appello, pertanto, non può essere accolta tenuto conto di quanto stabilito dal giudice di primo grado e al fine di non travalicare il limite di un corretto bilanciamento tra il principio di equità e il principio di effettività della sanzione.

P.Q.M.

Rigetta l'appello in epigrafe.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Conferma la decisione del giudice unico del Comitato **CSI di Acireale**.

Dispone la comunicazione della presente decisione a tutte le parti.

Così deciso in Napoli in data 2 maggio 2026

La Commissione Regionale Giudicante  **Campania**

Centro Sportivo Italiano – Comitato Regionale C.S.I. Campania - APS
Via Capodimonte, 13 – 800136 Napoli - C.F. 80065180632

IBAN : IT47K0538776173000001326213 - CODICE UNIVOCO BA6ET11

PEC: csicampania@pec.it – E-mail: csicampania.sport@libero.it - www.csicampania.it